



PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO VENATORIO IN ZONA ALPI E NEL RESTANTE TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI LECCO.

(l. 11.2.1992 n. 157 - D. Lgs. 267/2000 - l.r. n. 26/1993, 7/2002, 8/2002 - r. r. n.16/2003, - l.r. n. 17 del 02 agosto 2004 - Deliberazione G. P. n. 169 del 29.07.2014.

STAGIONE VENATORIA 2014 - 2015

L'esercizio venatorio nel territorio della Provincia di Lecco, per la stagione venatoria 2014 - 2015, è così disciplinato:

1) Calendario - norme generali

Specie cacciabili e periodi di caccia (art. 18 della L. 157/92):

Specie cacciabili da domenica 21 settembre 2014 al mercoledì 31 dicembre 2014:

ALLODOLA (*Alda arvensis*)
MERLO (*Turdus merula*)
QUAGLIA (*Coturnix coturnix*)
TORDO BOTTACCIO (*Turdus philomelos*)
TORTORA (*Streptopelia turtur*)

CONIGLIO SELVATICO (*Oryctolagus cuniculus*)

Specie per cui viene approvato il piano di abbattimento con Delibera di Giunta provinciale:

COTURNICE (*Alectoris graeca*)
FAGIANO DI MONTE (*Tetrao tetrix*)

CAMOSCIO (*Rupicapra rupicapra*)
CAPRIOLO (*Capreolus capreolus*)
CERVO (*Cervus elaphus*)
CINGHIALE (*Sus scrofa*)
LEPRE COMUNE (*Lepus europaeus*)
MUFLONE (*Ovis musimon*)

Specie cacciabili da domenica 21 settembre 2014 a sabato 31 gennaio 2015:

ALZAVOLA (*Anas crecca*)
BECCACCINO (*Gallinago gallinago*)
CANAPIGLIA (*Anas strepera*)
CESENA (*Turdus pilaris*)
CODONE (*Anas acuta*)
COLOMBACCIO (*Clumba palumbus*)
CORNACCHIA GRIGIA (*Corvus corone cornix*)
CORNACCHIA NERA (*Corvus corone corone*)
FISCHIONE (*Anas penelope*)
FOLAGA (*Fulica atra*)
GALLINELLA D'ACQUA (*Gallinula chloropus*)
GAZZA (*Pica pica*)
GERMANO REALE (*Anas platyrhynchos*)
GHIANDAIA (*Garrulus glandarius*)
MARZAIOLA (*Anas querquedula*)
MESTOLONE (*Anas clypeata*)
MORETTA (*Aythya fuligula*)
MORIGLIONE (*Aythya ferina*)
PAVONCELLA (*Vanellus vanellus*)
TORDO SASSELLO (*Turdus iliacus*)

VOLPE (*Vulpes vulpes*)

Per FAGIANO (*Phasianus colchicus*), STARNA (*Perdix perdix*) e BECCACCIA (*Scolopax rusticola*) le limitazioni sono inserite nei successivi punti 2, lettera B) e 3 lettera C)

Per specie a status sfavorevole potrebbero essere introdotte limitazioni ai tempi e alle quantità prelevabili, con decreto della Regione Lombardia. L'abbattimento di specie in deroga sarà eventualmente stabilito con motivato provvedimento da parte della Regione Lombardia.

2) AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA MERATESE (Collina Lecchese)

A) Confini dell'Ambito Territoriale di Caccia «Meratese»

Il territorio non compreso nella Zona Faunistica delle Alpi è classificato "collinare pedemontano" (l.r. 26/93, art. 27, c.ma 6) e denominato **A.T.C. «Meratese»** (D.C.P. n. 23/1998, n. 58/2001 e n. 65/2003).

B) Calendario

La caccia in forma vagante è consentita da domenica 21 settembre 2014 a sabato 31 gennaio 2015 per tre giorni settimanali a scelta, esclusi i giorni di silenzio venatorio.

La caccia da appostamento fisso è consentita da domenica 21 settembre 2014 a sabato 31 gennaio 2015 per tre giorni settimanali a scelta, esclusi i giorni di silenzio venatorio.

La STARNA e la femmina di FAGIANO possono essere cacciati da domenica 21 settembre 2014 a lunedì 8 dicembre 2014 compreso.

Il maschio di FAGIANO può essere cacciato dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015. Il prelievo della LEPRE COMUNE verrà chiuso al raggiungimento della quota prevista o nel caso che, a seguito di opportuni censimenti, si verifichi una densità inferiore a quella individuata nella delibera di giunta e comunque, non oltre lunedì 8 dicembre 2014. Dopo questa data l'uso del cane "segugio" è consentito esclusivamente per la caccia alla VOLPE.

La BECCACCIA può essere cacciata da domenica 21 settembre a mercoledì 31 dicembre 2014.

Il quantitativo massimo personale di lepri, fagiani e storne, prelevabili nell'intera stagione venatoria, è stabilito dal regolamento interno dell'ATC «Meratese». Tale valore massimo deve essere compreso tra i seguenti limiti: LEPRE COMUNE da 2 a 5 capi, FAGIANO da 15 a 20 capi, STARNA da 6 a 10 capi.

C) Orari

In tutto il territorio dell'ATC "Meratese" sono in vigore gli orari previsti dal tesserino regionale con l'esclusione della caccia alla LEPRE COMUNE che dovrà essere svolta secondo il seguente schema:

- da domenica 21 settembre a domenica 5 ottobre 2014:
dalle ore 6.30 alle ore 12.00
- da lunedì 6 ottobre a domenica 7 dicembre 2014:
dalle ore 7.00 alle ore 12.00

Si precisa che, ai fini dell'applicazione del suddetto orario, l'esercizio venatorio si intende "in atto" quando il cane non è tenuto al guinzaglio e/o il fucile è carico.

D) Caccia in forma esclusiva

Ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. d) e dell'art. 27 comma 6 della l.r. 26/93, l'esercizio venatorio, d'intesa con il Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia, può essere svolto nelle forme (specializzazioni) di seguito indicate:

- 1) caccia, con cane segugio alla LEPRE COMUNE, al CONIGLIO SELVATICO ed alla VOLPE, anche con cane da tana, e senza l'uso del cane, all'avifauna migratoria.
- 2) caccia, con cane da ferma, alla fauna stanziale (esclusa la LEPRE COMUNE), e all'avifauna migratoria.
- 3) caccia all'avifauna migratoria senza l'uso del cane. (dgr 19 luglio 1994, n. 5/54912); coloro i quali praticano tale specializzazione, nel periodo compreso tra domenica 19 ottobre a giovedì 27 novembre 2014 potranno esercitare la caccia alla sola avifauna migratoria anche con l'uso del cane da ferma.
- 4) caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria.

La forma di caccia è riportata sul tesserino inserto a cura del Comitato di Gestione. Il cacciatore ha l'obbligo di compilare il tesserino inserto in ogni sua parte e, ove previsto, di annotare negli appositi spazi il numero dei capi prelevati e l'orario di abbattimento.

E) Limitazioni al prelievo venatorio

- avifauna migratoria: 30 capi giornalieri, con il limite di 10 capi tra palmipedi e trampolieri e 2 beccacce.
- avifauna stanziale autoctona: 2 capi giornalieri complessivi.
- Lepre comune 1 solo capo giornaliero.

Il prelievo della LEPRE COMUNE comporta per i cacciatori l'obbligo di compilazione della cartolina di prelievo, da imbucare nelle apposite cassette predisposte dal CdG.

F) Divieti e disposizioni particolari

Nella Zona speciale Penisola di Isella (ATC Meratese) è vietata qualsiasi forma di caccia da appostamento, sia fisso che temporaneo; Nel territorio dell'ATC "Meratese" sono istituite le seguenti zone a caccia speciale:

n. 1) **San Michele** ove il prelievo della LEPRE COMUNE avverrà nel rispetto di un piano, individuato all'interno della delibera provinciale di abbattimento e regolamentato dal Comitato di Gestione dell'ATC "Meratese". Al raggiungimento del piano, la caccia alla lepre comune verrà sospesa nell'area;

n. 2) **Brigole - Novarina**, n. 3) **Casupola**, n. 4) **Cacciabuoi** in cui è vietato qualsiasi tipo di prelievo;

La cartografia di dettaglio delle predette zone è distribuita dal Comitato di Gestione dell'ATC "Meratese".

Quando le operazioni di ripopolamento sono effettuate in giornate di caccia, queste devono essere eseguite dopo le ore 14.00; in queste giornate l'esercizio venatorio è precluso a partire dalle ore 13.00. Le liberazioni devono essere programmate all'inizio della stagione venatoria e pubblicizzate a cura del CdG dell'ATC Meratese.

3) ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI

(l.r. 26/93, art. 27, comma 5)

A) Riserva alpina

Il territorio della Zona faunistica delle Alpi, già individuato in base alla consistente presenza della tipica fauna e vegetazione alpina, è disciplinato ai sensi del r.r. n 16/2003.

B) Confini, Comprensori Alpini

Il territorio alpino della provincia di Lecco è suddiviso nei seguenti Comprensori Alpini: **Penisola Lariana**, (Comprensorio interprovinciale, delibera Giunta Regionale 16 maggio 1997 n. 28609), **Prealpi Lecchesi, Alpi Lecchesi**, i cui confini sono indicati nel Piano Faunistico-Venatorio (D.C.P. 23/1998, n. 58/2001 e n. 65/2003). Il territorio dei Comprensori alpini è suddiviso in Zona di Maggior Tutela e Zona di Minor Tutela.

C) Calendario

- Zona di Maggior Tutela

L'esercizio venatorio vagante è consentito, a meno di modifiche approvate con deliberazione della Giunta Provinciale del calendario della tipica alpina, nei giorni di mercoledì e domenica a cominciare da domenica 5 ottobre fino a domenica 9 novembre 2014, per undici giornate complessive, ad esclusione della caccia di selezione agli Ungulati.

Tutte le forme di esercizio venatorio esercitate in Zona di Maggior tutela devono essere svolte unicamente nel Settore di appartenenza, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 13 del "Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati".

Al completamento del piano di prelievo delle specie di tipica fauna alpina, nella Zona di Maggior Tutela è vietata l'attività venatoria a tutta l'avifauna, ad eccezione della BECCACCIA, esclusivamente in zone di caccia speciale (art. 17, comma 4, del r.r. n. 16 del 04 agosto 2003), se previste nel piano di prelievo della tipica alpina; può invece essere effettuato il prelievo degli UNGULATI, della LEPRE COMUNE e della VOLPE; per la caccia con il cane di queste ultime due specie possono essere utilizzati solo i "Segugi".

- Zona di Minor Tutela

L'esercizio venatorio alla fauna stanziale è consentito nei giorni di mercoledì e domenica, da domenica 21 settembre a domenica 23 novembre 2014, ad esclusione del prelievo del maschio di FAGIANO che prosegue fino a domenica 30 novembre 2014.

Posteriormente alla chiusura della caccia in Zona di Maggior Tutela, in Zona di Minor Tutela è comunque vietata la caccia al GALLO FORCELLO ed alla COTURNICE.

Per l'avifauna migratoria l'esercizio venatorio è consentito per tre giorni settimanali a scelta da domenica 21 settembre a mercoledì 31 dicembre 2014.

La caccia con il cane da ferma è vietata posteriormente a domenica 30 novembre 2014, ad esclusione della caccia alla BECCACCIA che termina domenica 7 dicembre 2014.

- Disposizioni comuni al territorio compreso nella Zona Alpi

L'uso del segugio è consentito unicamente nei giorni di mercoledì e domenica.

La caccia alla LEPRE COMUNE sarà interrotta nel caso in cui sia completato il piano di prelievo programmato o quando, a seguito di opportuni censimenti, si verifichi una densità inferiore a quella prevista al momento del completamento del piano di prelievo.

Ai cacciatori in possesso del solo tesserino per la Zona di Minor Tutela è sempre vietata la caccia alla tipica fauna alpina.

In tutto il territorio della Zona Alpi, è vietata la caccia da appostamento temporaneo con o senza l'uso dei richiami vivi. È invece consentita la sosta, in atteggiamento di caccia, senza l'ausilio di richiami vivi, anche in ripari di tipo provvisorio, che non comportino alcuna modificazione di sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia.

La caccia da appostamento fisso in tutta la Zona Alpi è consentita domenica 21 settembre 2014 a sabato 31 gennaio 2015 per tre giorni settimanali a scelta, esclusi i giorni di silenzio venatorio.

La cartolina d'uscita della caccia di selezione può essere imbucata nelle apposite cassette, mandata via fax (0341-295.252) o e-mail (ungulati@provincia.lecco.it). Per la mail valgono le stesse scadenze previste nel regolamento ungulati per l'invio dei fax (entro le 18:00 del giorno precedente l'uscita).

D) Orari

In Zona Alpi la caccia sarà svolta secondo le seguenti disposizioni:

Nella Zona di Minor Tutela sono in vigore gli orari previsti dal tesserino regionale.

Nella Zona di Maggior Tutela:

il prelievo degli ungulati ha inizio secondo gli orari stabiliti dal tesserino regionale o secondo le disposizioni indicate nelle delibere provinciali di abbattimento, mentre l'avvio di tutte le altre forme di caccia avviene secondo lo schema di seguito riportato:

- domenica 21 settembre a domenica 28 settembre 2014: dalle ore 6.30
- da lunedì 29 settembre a domenica 26 ottobre 2014: dalle ore 7.30
- da lunedì 27 ottobre a domenica 23 novembre 2014: dalle ore 7.00
- da lunedì 24 novembre a sabato 31 gennaio 2015: dalle ore 7.30

Il termine dell'esercizio venatorio avviene secondo gli orari previsti dal tesserino regionale.

Si precisa che, ai fini dell'applicazione del suddetto orario, l'esercizio venatorio si intende "in atto" quando il cane non è tenuto al guinzaglio e/o il fucile è carico.

E) Caccia in forma esclusiva

Ai sensi degli art. 27 e 35 della L.R. 26/93 l'esercizio venatorio deve essere svolto nelle forme (specializzazioni) di seguito indicate:

- 1) caccia in selezione agli Ungulati, come da disposizioni regolamentari provinciali, e all'avifauna migratoria in forma vagante senza l'uso del cane e solo in Zona di Minor Tutela. I cacciatori di Ungulati nel periodo compreso tra domenica 21 settembre e domenica 23 novembre 2014, in Zona di Minor Tutela, e tra mercoledì 05 ottobre e domenica 09 novembre 2014, in Zona di Maggior Tutela, fino all'avvenuto prelievo dei capi di Ungulato assegnati, possono prelevare la volpe anche utilizzando il fucile a canna rigata (carabina) esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica;
- 2) caccia con cane segugio alla LEPRE COMUNE ed alla VOLPE (anche con il cane da tana) e, senza l'uso del cane ed esclusivamente in Zona di Minor Tutela, all'avifauna migratoria.
- 3) caccia con cane da ferma alla tipica fauna alpina (GALLO FORCELLO e COTURNICE), alla stanziale ripopolabile (esclusa la LEPRE COMUNE), all'avifauna migratoria ed alla VOLPE.
- 4) caccia con cane da ferma alla fauna stanziale ripopolabile (esclusa la LEPRE COMUNE), alla VOLPE e all'avifauna migratoria, in sola Zona di Minor Tutela.
- 5) caccia all'avifauna migratoria senza l'uso del cane, esclusivamente in zona di minor tutela (dgr 19 luglio 1994, n. 5/54912);
- 6) caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso.

F) Tesserino

Al cacciatore che esercita la caccia vagante è rilasciato l'apposito tesserino inserto recante l'indicazione del Comprensorio e della specializzazione scelta; l'inserto dovrà essere allegato al tesserino regionale unitamente alla ricevuta del versamento dei contributi.

Il cacciatore ha l'obbligo di compilare il tesserino inserto in ogni sua parte e, ove previsto, di annotare negli appositi spazi il numero dei capi prelevati e l'orario di abbattimento.

G) Limitazioni al prelievo venatorio

Al carniere personale sono applicati i seguenti limiti, complessivi e giornalieri.

- **Lepre comune:**

5 capi annui
1 capo giornaliero

- **Ungulati:**

definito nei piani di abbattimento approvati dalla Giunta provinciale

- **Starna, Fagiano, Volpe e altre specie stanziali:**

senza limite annuo
2 capi giornalieri complessivi

- **avifauna migratoria:**

senza limite annuo
30 capi giornalieri, con il limite di 10 capi tra palmipedi e trampolieri e 2 sole beccacce.

- **tipica fauna alpina:**

4 capi complessivi stagionali, senza distinzione di specie. 1 capo giornaliero tra Gallo forcello e Coturnice.

H) Divieti e disposizioni particolari

- È vietato liberare fauna all'interno della zona di maggior tutela.
- È vietato l'uso del cane segugio per la caccia agli Ungulati.
- Su tutto il territorio provinciale è vietata la caccia alla PERNICE BIANCA ed alla LEPRE BIANCA.
- In tutto il territorio del Comprensorio Alpino di Caccia "Prealpi lecchesi", è vietato il prelievo della femmina di FAGIANO, così come disposto con la deliberazione n. 1 del 25.03.2011 dall'Assemblea dei soci del CAC stesso.
- Nel Comprensorio Penisola Lariana è vietata la caccia alla COTURNICE, al GALLO FORCELLO.
- Per la caccia di selezione agli Ungulati, per la caccia alla tipica alpina e per la caccia alle altre specie di fauna stanziale, il cacciatore è vincolato al Settore d'appartenenza, secondo le disposizioni impartite dai Comitati di Gestione, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 13 del "Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati".

I capi di GALLO FORCELLO e COTURNICE abbattuti dovranno obbligatoriamente essere segnalati dai responsabili di Settore, anche telefonicamente, all'Ufficio Caccia Provinciale (tel. 0341-295.258 - 259) entro le ore 12.30 del giorno successivo al prelievo e portati, nelle giornate di lunedì e giovedì, ai centri di controllo.

Il prelievo della LEPRE COMUNE comporta per i cacciatori l'obbligo di compilazione della cartolina di prelievo e la segnalazione del capo ai responsabili di Settore nominati dal Comitato di Gestione, entro le 12:30 del giorno successivo.

Nei Comprensori Alpini è vietata la caccia in gruppi composti da più di 3 persone. Nessun gruppo potrà avere più di 6 cani e non potrà abbattere più di 3 lepri per ogni giornata di caccia.

- Nella Zona faunistica delle Alpi su tutti i sentieri e su tutte le mulattiere è sempre vietato l'utilizzo dei veicoli a motore per recarsi o rientrare dalle zone di caccia e per trasportare ausiliari, attrezzi e mezzi di caccia. Il divieto sussiste anche nel caso in cui, per motivi diversi dalla caccia, l'utilizzo dei mezzi a motore è autorizzato dalle autorità competenti.
- Su tutte le strade non asfaltate, nei tratti posti oltre il confine della Zona di Maggior Tutela dei Comprensori Alpini Lecchesi non è mai consentito l'accesso alle zone di caccia, né il rientro dalle stesse, con l'uso dei veicoli a motore; per la restante rete viabilistica minore è comunque fatto salvo l'obbligo di munirsi del permesso di transito rilasciato dai soggettati preposti.

4) ADDESTRAMENTO CANI

A) Norme comuni

L'allenamento e l'addestramento dei cani sono consentiti solo nell'Ambito Territoriale di Caccia o nel Comprensorio Alpino nel quale si è iscritti. In tutta la Zona di Maggior Tutela della provincia di Lecco e nella Zona di Minor Tutela del Comprensorio Prealpi l'allenamento e l'addestramento sono vincolati al settore di appartenenza.

Restano esclusi i terreni in attualità di coltivazione e quelli recentemente rimboschiti e regolarmente tabellati, nonché le Oasi di protezione, le Zone di Ripopolamento e Cattura, le Zone di Tutela e le Zone Speciali di cui all'art 1 comma 5 l. 157/92.

Il cacciatore che intende praticare l'addestramento e l'allenamento dei cani deve essere in possesso del tesserino regionale e del tesserino inserto, unitamente alle ricevute del versamento.

B) Ambito di caccia Meratese

L'addestramento e l'allenamento dei cani nel territorio libero dell'ATC Meratese, è consentito a partire da domenica 24 agosto fino a giovedì 18 settembre 2014 secondo il seguente calendario:

- giovedì, sabato e domenica, dalle ore 6.00 alle ore 12.00, potranno addestrare coloro che hanno scelto le specializzazioni 1), così come specificato al punto 1 paragrafo D).
- mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, potranno addestrare coloro che hanno scelto le specializzazioni 2), 3) e 4), così come specificate al punto 1 paragrafo D).

C) Zona Alpi

In **Zona di Minor Tutela** l'addestramento e l'allenamento dei cani, ad esclusione di quelli da traccia, in territorio libero è consentito unicamente da domenica 31 agosto a mercoledì 17 settembre nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.00.

Il cacciatore in possesso di tesserino per la sola Zona di Minor Tutela deve effettuare l'allenamento, e l'addestramento, dei cani esclusivamente in detta zona.

Coloro che praticano la caccia al GALLO FORCELLO ed alla COTURNICE, nel periodo tra domenica 31 agosto a mercoledì 17 settembre, possono addestrare il cane in zona di minor tutela senza aver ritirato il tesserino inserto e senza aver versato la quota integrativa, allegando il documento rilasciato dalla Provincia di Lecco. Oltre questo periodo, ogni cacciatore dovrà obbligatoriamente scegliere fra le specializzazioni «caccia alla fauna tipica alpina», «caccia all'avifauna ripopolabile» o «caccia all'avifauna migratoria senza l'uso del cane», versando la quota integrativa.

Il pagamento della quota integrativa per la caccia alla tipica fauna alpina ed il ritiro del tesserino inserto devono essere effettuati entro e non oltre sabato 20 settembre, pena l'esclusione dalla suddetta specializzazione.

In **Zona di Maggior Tutela** è consentito addestrare il cane unicamente da mercoledì 10 settembre a domenica 28 settembre 2014, nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.00. È vietato inoltre l'addestramento dei cani segugi in Zona di Maggior Tutela.

D) Addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi

L'addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi può essere effettuato a partire dal 1 febbraio di ogni anno fino all'inizio dell'addestramento ordinario, con l'esclusione dei mesi di aprile e maggio; ai sensi dell'art. 25 del r.r. n° 16/2003 l'addestramento può avvenire unicamente in aree stabilite dalla Provincia di Lecco.

I cani di età non superiore ai 15 mesi possono essere addestrati unicamente nell'Ambito Territoriale di Caccia o nel Comprensorio Alpino nel quale ci si è iscritti per la stagione venatoria 2014-2015. Coloro i quali, pur risiedendo in provincia di Lecco non vi cacciano, ai sensi dell'art. 25, comma 1 del r.r. n. 16/2003, possono addestrare nel CA o nell' ATC di residenza.

Nell'Ambito di Caccia Meratese l'addestramento può essere effettuato esclusivamente nei campi arati e, successivamente alla mietitura delle colture agricole, nelle stoppie.

Nei Comprensori Alpini l'addestramento è consentito unicamente:

1. in Comune di Colico, solo a valle della strada S.P. 72 del Lago di Como;

2. nella piana della Valsassina entro i seguenti confini:
 - a. dal Ponte di Chiuso, si segue il corso del Pioverna fino alla recinzione della ditta Grattarola, seguendo la stessa si giunge alla S.P. 62 della Valsassina con la quale si ritorna al Ponte di Chiuso;
 - b. da Cortabbio si prende la strada per Prato San Pietro, poi si segue la S.P. 65 di Esino fino ad incrociare la Valle di Bindo per la quale si discende fino al Pioverna lungo il cui corso si ritorna a Cortabbio;
3. in comune di Lecco, dalla stazione di partenza della funivia per i Piani d'Erna si segue la strada per Deviscio costeggiando la recinzione della proprietà Ferrari fino al Torrente Bione, da qui si segue in discesa il torrente fino a Germanedo, poi si risale la strada per Versasio fino alla stazione della funivia.

Nelle predette aree alpine l'addestramento può essere effettuato esclusivamente nei campi arati, nelle stoppie delle colture agricole, e nei prati falciati, prima che l'erba raggiunga un'altezza media pari a 12 cm.

I cacciatori, durante l'addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi, devono portare un documento atto a dimostrare in modo inequivocabile l'età dell'ausiliario.

5) NORME FINALI

A) Mezzi di caccia

Come precisato dalla l. 157/92 e dalla l.r. 26/93. In applicazione della Direttiva Comunitaria volta a inibire l'uso di munizioni di piombo all'interno delle zone umide e nelle loro vicinanze, è vietato l'uso di pallini di piombo nella Zona a Caccia Speciale n. 6) Lago di Annone, la cui cartografia di dettaglio è distribuita dal Comitato di Gestione dell'ATC "Meratese".

B) Norme comuni

È vietato lasciare vagare incustoditi, o fuori controllo, cani di qualsiasi razza o incrocio nei luoghi in cui possono arrecare danno o disturbo alla fauna selvatica o alle coltivazioni.

È fatto obbligo a tutti i possessori di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile ed inamovibile all'esterno dei capanni di cui sono titolari, il numero di riconoscimento del capanno, riportato sull'autorizzazione.

Dal mercoledì 1 ottobre a domenica 30 novembre 2014 la Provincia, avendo già acquisito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, autorizza l'esercizio venatorio da appostamento fisso per ulteriori due giornate settimanali, esclusi i giorni di silenzio venatorio.

Su tutto il territorio provinciale è vietato cacciare su terreni in tutto o nella maggior parte coperti da neve salvo che nella Zona faunistica delle Alpi, ove è possibile la caccia a: CAMOSCIO, CAPRIOLO, CERVO, CINGHIALE, MUFLONE, GALLO FORCELLO, CESENA e TORDO SASSELLO; inoltre, all'interno della Zona faunistica delle Alpi e nei territori delle Comunità Montane è possibile cacciare sulla neve da appostamento fisso la CESENA ed il TORDO SASSELLO.

Durante la caccia da appostamento fisso è possibile l'uso del cane da riporto per il solo recupero dei capi feriti.

Ogni cacciatore che, nella medesima giornata venatoria, prelevi un capo e lo depositi in una località, deve tracciare un cerchio intorno alla casella del tesserino regionale già contrassegnata all'atto del prelievo,

prima di tornare ad effettuare l'esercizio dell'attività venatoria.

Il cacciatore, prima di trasportare i capi abbattuti al di fuori dell'appostamento fisso di caccia deve annotare sul tesserino regionale il numero di capi fino a quel momento abbattuti.

Su tutto il territorio della provincia è vietata l'immissione della MINILEPRE e della PERNICE ROSSA. Anche per la stagione in corso, in via sperimentale, è consentito l'abbattimento della Pernice rossa e della Minilepre esclusivamente nel territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia Meratese (ATC Meratese).

Durante l'azione venatoria è vietato:

- utilizzare mezzi motorizzati per spostarsi sul terreno di caccia, per attendere, ricercare o comunque insidiare la fauna cacciata;
- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm, ad eccezione della Zona Alpi ove il diametro massimo consentito è di 4 mm;
- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce a palla, fatta eccezione per coloro che esercitano il prelievo degli Ungulati nei modi, nei giorni e nei luoghi consentiti;
- portare, usare e detenere sul luogo di caccia fucili a canna rigata se non in possesso del tesserino inserto per la caccia agli Ungulati rilasciato dal Comprensorio di iscrizione; è fatta eccezione per l'istituto dell'ospitalità;
- usare e detenere sul luogo di caccia munizioni spezzate con contenitore di carica ad apertura ritardata ovvero a lunga gittata tipo over 100 metri o assimilabili;

È fatto obbligo a tutti i cacciatori di consegnare agli Agenti preposti alla vigilanza venatoria le munizioni portate sul luogo di caccia. Qualora lo ritenessero necessario, gli Agenti possono trattenere le munizioni e trasportarle presso i propri uffici per i successivi controlli i quali possono comportare anche l'apertura delle cartucce.

C) Comprensorio Alpino di Caccia Interprovinciale «Penisola Lariana»

Con esclusione della caccia agli Ungulati, nei territori di Cesana Brianza, Suello, Civate, Valmadrera, Oliveto Lario e Mandello del Lario, facenti parte del Comprensorio Penisola Lariana, vigono le disposizioni integrative per la stagione di caccia 2013 - 2014 della Provincia di Como.

D) Valichi Montani (l.r. 26/1993, art 43, comma 3) e Zone di Protezione lungo le rotte di migrazione (l.r. 26/1993, art 1, comma 4)

Nel territorio della Zona faunistica delle Alpi e dell'ATC Meratese sono individuate le seguenti Zone di Protezione delle rotte migratorie:

- Oasi di Protezione La Passata;
- Oasi di Protezione Pertusio;
- Oasi di Protezione Garavina;
- Parco Naturale Adda Nord;
- Parco Naturale Valle del Lambro.

E) Zone a Gestione Venatoria differenziata

Ai sensi dell'art. 27 comma 9 e dell'art. 34 comma 1 lett. d) sono istituite le seguenti Zone a Gestione Venatoria differenziata:

- nei Settori Grigne Orientali e Grigne Occidentali (Prealpi Lecchesi), limitatamente al massiccio delle Grigne, in tutta la Zona di Maggior Tutela è vietata la caccia alla LEPRE COMUNE ed alla VOLPE.

- nelle zone speciali Valle Fraina, Muggio e Barchitt (ex Oasi Monte Legnone), nelle Alpi Lecchesi, è vietata ogni forma di caccia ad esclusione di quella agli Ungulati;
- nelle zone speciali delle Prealpi Lecchesi Val d'Esino e Val Remola è vietata ogni forma di caccia ad esclusione di quella agli Ungulati; nella seconda zona è consentita la presenza degli appostamenti fissi di caccia già autorizzati alla data di approvazione del Calendario Venatorio provinciale della stagione di caccia 2007/2008; in questa Zona speciale non sono autorizzabili variazioni della posizione del capanno.
- nelle zone speciali Morterone e Butteri (Prealpi Lecchesi) è vietata ogni forma di caccia ad eccezione di quella agli Ungulati. È inoltre consentito cacciare la BECCACCIA con l'uso del cane nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, a partire da mercoledì 05 ottobre a domenica 23 novembre 2014.

6) CRITERI DI PROTEZIONE DELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZPS)

CRITERI DI PROTEZIONE DELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZPS)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale della Lombardia del 18 giugno 2008 n. 17, devono essere applicate le seguenti misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZPS) presenti nel territorio regionale.

Le disposizioni sotto riportate sono contenute nel D.M. 17 ottobre 2007: "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone di protezione speciale (ZPS)"

Divieti generali validi per tutte le ZPS:

- esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante, nei giorni di mercoledì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli Ungulati;
- esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
- utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di Corvidi.

- effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- abbattimento di esemplari appartenenti alle specie PERNICE BIANCA (*Lagopus mutus*), COMBATTENTE (*Philomachus pugnax*), MORETTA (*Aythya fuligula*);
- svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della Legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1;
- costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;
- distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.

Divieti da applicare solo nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide:

- abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie CODONE (*Anas acuta*), MARZAIOLA (*Anas querquedula*), MESTOLONE (*Anas clypeata*), ALZAVOLA (*Anas crecca*), CANAPIGLIA (*Anas strepera*), FISCHIONE (*Anas Penelope*), MORIGLIONE (*Aythya ferina*), FOLAGA (*Fulica atra*), GALLINELLA D'ACQUA (*Gallinula chloropus*), BECCACCINO (*Gallinago gallinago*), BECCACCIA (*Scolopax rusticola*), PAVONCELLA (*Vanellus vanellus*).

Divieti da applicare solo nelle ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione, dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche:

- esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli Ungulati.

Per quanto riguarda nello specifico il territorio della Provincia di Lecco, si informa che sono presenti 6 ZPS le quali, ai fine dell'applicazione dei precedenti divieti, hanno le caratteristiche di sotto riportate:

Nome ZPS	Tipologia	Vi si pratica la caccia.
Grigne	Ambienti aperti e Ambienti forestali alpini	Si, nella maggior parte della ZPS
Monte Barro	Ambienti aperti e Ambienti forestali alpini nonché Valichi Montani	No
Triangolo Lariano	Ambienti aperti e ambienti forestali alpini	Si, in una parte della ZPS
Monte Resegone	Ambienti aperti e ambienti forestali alpini	No
Costa del Pallio	Ambienti aperti e ambienti forestali alpini	No
Il Toffo	Zone umide	No